



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 1/2012

AREA _____ 13 _____ SETTORE _____ 02 _____

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dell’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”, visti gli atti d’ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Società a responsabilità limitata “Ca.Pri Evolution”, con sede legale in Borgomanero (NO), Viale Marazza, n. 4, e struttura in Vico Equense (NA), fraz. Ticciano, via Ticciano, n. 137 - c.f. 02063820035 -

Oggetto della spesa

Pagamento di spese di lite in esecuzione della sentenza n. 1620/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez. e dell’atto di precetto di CA. PRI Evolution s.r.l. per il pagamento di € 2.000,00 oltre altre spese per un totale di € 2.721,56.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 1620/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez. e dell’atto di precetto di CA. PRI Evolution s.r.l.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con Decreto Dirigenziale n. 63 del 16/05/2006 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29/05/2006) è stato approvato il Bando di gara nell’ambito del POR Campania 2000/2006, Mis. 4.5, Az. A e la società “Ca.Pri Evolution” ha presentato istanza per le dette agevolazioni (codice progetto A/730). Con il D.D. n. 312/06 (pubblicato sul BURC n. 4 del 15.01.2007), che ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi e l’elenco di quelli esclusi, la ricorrente veniva esclusa. Avverso tale esclusione la società ricorrente proponeva istanza di riesame che veniva respinta. Con D.D. n. 156/2008 sono stati approvati la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e l’elenco di quelli esclusi dalle agevolazioni POR. In detto elenco è stata collocata Ca.Pri Evolution srl che pertanto ha impugnato, con il ricorso al TAR n. RG 6318/2008 (III Sez.), il medesimo D.D. n. 156/08 nonché il D.D. n. 312/06 chiedendone l’annullamento previa sospensione.

Successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 375 del 27/07/2009 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 50 del 17/08/2009) sono state approvati la graduatoria riformulata dei progetti ammissibili e gli elenchi dei progetti esclusi in annullamento e sostituzione – in esecuzione delle ordinanze del TAR e in sede di autotutela – della graduatoria approvata con D.D. n. 156 del 07/07/2008 (B.U.R.C. n. 30 del 28/07/2008). Tale decreto non ha modificato la posizione dell’impresa che, permanendo nell’elenco dei progetti esclusi, per l’annullamento del D.D. n. 375/2009 ha presentato al TAR ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. RG 6318/2008.



Giunta Regionale della Campania

Con la sentenza n. 1620 del 04/04/2012 il TAR Napoli, III sez., ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.

La medesima sentenza ha inoltre condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00, oltre a cap e Iva. Detta sentenza n. 1620/2012 è stata trasmessa al Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dal Sett. 02 dell'AGC Avvocatura in data 11/04/2012, come risulta dalla nota n. 279878/2012. Successivamente, per il pagamento delle dette spese processuali, è pervenuto al Settore l'atto di precetto di CA. PRI Evolution s.r.l. per il pagamento di € 2.000,00 oltre altre spese; detto atto è stato notificato alla regione Campania in data 26/09/2012 e assunto al protocollo del Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" il 05/10/2012 con n. 726318.

Il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio a favore dell'impresa "Ca.Pri Evolution" ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso, inoltre i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione. Dagli esposti motivi è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Nel calcolo del totale del debito non è stato incluso alcun addebito relativo all'IVA: un tale addebito non può infatti effettuarsi nei confronti della regione Campania né a titolo di rivalsa, per essere questa del tutto estranea al rapporto committente - professionista che è alla base delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n.633/1972 in materia di prestazioni, né a titolo di rimborso del relativo onere, essendo il detto importo detraibile dall'impresa in quanto afferente ad una prestazione professionale fruita nell'esercizio di impresa.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 1620/2012 del TAR Campania, Napoli, III sez.; atto di precetto notificato alla Regione Campania il 26/09/2012.

| | |
|----------------------------|---|
| IMPORTO | <u>€ 2.000,00</u> |
| IMPORTO + ACCESSORI | <u>€ 2.721,56</u> come esplicitato nel seguente schema: |

Importo € 2.000,00
CPA € 80,00
Contributo unificato € 500,00
Precetto €100,00
Spese €10,00
Spese bolli copia sentenza €24,00
Spese notifica sentenza € 7,56

cut



Giunta Regionale della Campania

TOTALE DEBITO

€ 2.721,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **che i motivi per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**
1. il Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
 2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
 3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € **2.721,56.**

Allega la seguente documentazione:

1. Nota n. 279878/2012 dell'AGC Avvocatura, Sett. Contenz. Amm.vo e Trib., di trasmissione della sentenza n. 1620/2012 del TAR Campania, NA, III sez.

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

2. Atto di precetto di CA.Pri Evolution s.r.l. trasmesso dal Sett. Contenz. Amm. vo e Tribut. dell'AGC Avvocatura con nota nr. prot. 726318/2012.

Napoli, 14/11/2012

Il Dirigente del Settore

Arch. Mario Grassia

aut



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

13 APR. 2012

*Autunno
fortemente*

AREA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A MANO

[Handwritten signature]

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0279878 11/04/2012

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifica : 4.



Al Dirigente del Settore
 Strutture Ricettive ed
 Infrastrutture Turistiche
 Centro Direzionale Is. C/5
NAPOLI (13/02)



Agli Avv.ti Almerina Bove
 Raffaele Chianese
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III
 promosso da Ca.Pri Evolution soc a r.l. c/ R.C. ed altri
 Sentenza n. 1620/12 - Pratica n. 926/2008

| |
|---|
| A.G.C. 13 Settore 02 PRESO IN CARICO - Servizio 01 |
| 16 APR. 2012 |
| 279878 |

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 1620, depositata in data 04/04/12, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
 - Avv. Maria d'Elia -

[Handwritten signature]

mca/

[Handwritten mark]

CA
926/108



Avv. Almerina

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE TERZA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0269117 05/04/2012

Mittente TAR NA 3

Abbonataria Contenzioso amministrativo e tributario



Avvocato Difensore:

Bove Almerina
Chianese Raffaele

Presso:

Chianese Raffaele
Via S.Lucia,81-Avvocatura Reg.Le Napoli Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 04/04/2012 con il n. 1620/2012 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 6318/2008

Parti

Ca.Pri Evolution Soc. A R.L.

Avvocati

Di Martino Antonino

Contro:

Parti

Regione Campania. ed altri


Avvocati

Bove Almerina
Chianese Raffaele

napoli 4/4/12



[Handwritten signature]



N. 01620/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06318/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6318 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Capri Evolution Soc. a R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Di Martino, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Toledo 156 c/o St. Soprano;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Chianese, Almerina Bove, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via S. Lucia,81-Avvocatura Reg.Le;

nei confronti di

Ditta Lauretano Raffaele, Soc. Raito S.r.l. non costituita;

per l'annullamento

-del Decreto Dirigenziale Area Generale di Coordinamento Turistico

e Beni Culturali della Regione Campania n.156 del 7/7/2008, pubblicato sul BURC n. 30 del 28/07/2008 con il quale, nel prendere atto delle risultanze istruttorie della Commissione per il riesame di cui al D.D. n.235 del 26/7/2008, veniva approvato con D.D. n. 96 del 19 maggio 2006 e contestualmente stilato l'elenco dei progetti di cui all'allegato 2 ed ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e dell'elenco dei progetti esclusi per accedere alle agevolazioni di cui al P.O.R. Campania 2000/2006- Misura 4.5 – Azione A ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi alle agevolazioni pubbliche, prendendo atto delle risultanze istruttorie delle competenti Commissioni di valutazione e relativi allegati;

dei verbali e delle risultanze istruttorie della Commissione per il riesame nominata con D.D. n.235 del 26.7.2007 che ha approvato la graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici delle misure di sostegno economico di cui al bando pubblico approvato con D.D. 63 del 16/5/2008 ; - dei verbali e delle risultanze istruttorie della Commissione per il riesame nominata con D.D. n.96 del 19/5/2008;-

del decreto dirigenziale n.312 del 29/12/2006;

nonché con motivi aggiunti nelle more ritualmente notificati e depositati, per l'annullamento del D.Cir. n. 375 del 27.7.09 mai notificato, con il quale veniva annullata e sostituita in via di autorutela la graduatoria precedentemente approvata e gravata e

contestuale riapprovazione elenco soggetti esclusi in esito ad attività meramente confermativa, a valle della quale la ricorrente risultava ancora esclusa dalla graduatoria stessa per i motivi di n. 25 e e 26, per la declaratoria del diritto e il conseguente ordine alla Regione intimata, di procedere alla valutazione dei progetti e alla assegnazione dei punteggi spettanti alla deducente in applicazione degli indicatori riportati nell'appendice al bando.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il Primo Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1.1. La ricorrente presentava alla Regione Campania un progetto turistico – ricettivo per la ristrutturazione e riconversione ricettiva di un antico fabbricato nella collina di pregio di Vico Equense, avendo avuto la disponibilità esclusiva del complesso immobiliare in virtù di comodato regolarmente registrato.

Attuate tutte le procedure all'uopo contemplate, ha presentato al fine denuncia di inizio attività in data 11.8.2006 per gli interventi edilizi di

recupero e risanamento del fabbricato presentando altresì, in pari data, istanza di permesso a costruire inerente un'autorimessa interrata.

L'intrapresa veniva inquadrata nel regime degli incentivi previsti nel settore turistico per le p.m.i..

Al riguardo la regione intimata, con D.D. n. 63/2006 pubblicata sul BURC approvava un bando disciplinante gli aiuti in questione per le iniziative effettuande nelle zone a vocazione turistica, sulla misura 4.5 azione A del P.O.R. Campania 2000-2006.

1.1.2. La valutazione di finanziabilità dei progetti veniva negli atti regionali subordinata all'allegazione ai medesimi, da parte degli istanti, del titolo edilizio concernente gli immobili interessati (ovvero da copia della D.I.A., con relative relazioni tecniche e grafici di progetto, nonché da perizia giurata di tecnico abilitato conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del bando).

La deducente debitamente allegava, alla relativa domanda di aiuto, copia della DIA per gli interventi di recupero e ristrutturazione del fabbricato colonico sopra menzionato, nonché copia dell'anzidetta istanza di permesso a costruire e la perizia giurata descrittiva, secondo l'art. 6 del bando, degli interventi da farsi col programma di investimento in parola.

1.1.3. Sennonché del tutto insospettatamente – quanto, è d'uopo già anticipare in questa congiunta sede di trattazione del fatto e diritto – sulla scorta delle ragioni di esclusione di cui all'allegato 3 del D.D. n.

312/2006, l'intrapresa per cui è odierna causa non veniva ammessa a finanziamento per i motivi n. 25 (mancanza o non conformità della D.I.A. o delle concessioni edilizie ovvero della copia della richiesta al Comune) e n. 26 (mancanza o non conformità della perizia giurata a firma di un tecnico abilitato redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6).

Con riguardo all'esclusione sub n. 25, la P.A. riscontrando una istanza della destinataria, oggi qui denunciante, contestava che "alcune opere descritte nella perizia giurata non trovano riscontro nella DIA e nel permesso a costruire prodotti".

Con riferimento, invece, all'esclusione per la causale di cui al riportato n. 26, letteralmente asseriva che "nella perizia giurata sono asseverate opere a farsi che non trovano riscontro nella DIA e nel permesso a costruire prodotti".

1.1.4. In ossequio all'art. 10 comma tre del bando versato agli atti del Tribunale, il medesimo D.D. n. 312/06, nell'approvare le provvisorie graduatorie dei soggetti ammessi alla pubblica provvidenza di cui è controversia, fissava il termine di giorni 30 per l'eventuale presentazione da chi ne avesse interesse siccome escluso dal beneficio in questione.

La società ricorrente provvedeva a tanto esortando la P.A. procedente a riesaminare in autotutela le sue assunte negative – per essa – determinazioni escludenti, contestandone puntualmente le fondamenta giuridico – fattuali ed allegando opportunamente e

nuovamente la documentazione tecnica ritenuta dalla P.A. non conforme ed altresì evidenziando l'erroneità delle conclusioni raggiunte dalla Commissione aggiudicatrice.

1.1.5. Ciò malgrado e ad onta della puntualità e persuasività documentalmente corroborata delle svolte controdeduzioni dell'istante oggi deducente, la Commissione valutativa delle istanza di riesame, nominata con D.D. n. 235 del 26.7.2007, proponeva alla Regione resistente di confermare l'esclusione disposta ai danni della Capri Evolution s.p.a. che oggi si grava in questa sede di Giustizia avverso tutte le predette e congiuntamente impugnate determinazioni di esclusione emesse ai suoi danni.

1.2. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione regionale dapprima con produzione fascicolare e memoria del 21.1.2009, di poi depositando ulteriore analoga documentazione in data 14.10.2011 in vista della pubblica Udienza di merito.

Dal canto suo, la ricorrente dapprima interponeva, come detto, i motivi aggiunti indicati più sopra, con cui estendeva la domanda demolitoria al provvedimento ulteriormente assunto dalla P.A. precedente ed, inoltre, articolava domanda di riconoscimento del diritto e conseguente declaratoria giurisdizionale ad essere, iussu iudicis e per compulsum ad opera della Sezione, ammessa al finanziamento per cui odiernamente si disputa.

Non articolava, tuttavia la deducente, domanda di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi nonché di riconoscimento di

rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, conformemente al "leading case" di cui a Cass. Civ. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712 e giurisprudenza di legittimità e merito anche del G.A., poi conformatasi.

Potendo intuitivamente ciò fare nell'eventuale sede dell'ottemperanza ovvero con nuovo autonomo ricorso incardinato successivamente al passaggio in giudicato della positiva decisione che si viene ad opera del Collegio ad assumere in questa sede di giustizia.

2.1. Il gravame in epigrafe è dalla deducente affidato ad un unico corposo articolato mezzo di gravame rubricante violazione di legge e dell'art. 97 Cost. Cost., nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione art. 8 comma 2, lett.) p del bando;

infrazione della Delibera di G.R. 1848/2005 recante gli indirizzi interpretativi per l'allestimento del bando in causa; eccesso di poter per illogicità, manifesta ingiustizia, travisamento, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che invece e contrariamente a quanto in due provvedimenti occasioni ha ritenuto la P.A. resistente ad opera del suo organo provvisorio e straordinario costituito dalla prima commissione di valutazione delle proposte degli aspiranti e da quella appositamente istituita per il riesame in autotutela delle relative pervenute istanze in tal senso, non sussistono le addotte difformità tra le opere descritte nella perizia giurata allegata alla domanda di

ammissione al finanziamento e quelle oggetto della DIA prodotta al Comune e del permesso di costruire già rilasciato per la costruzione dell'interrata autorimessa.

2.2. Quanto invece al motivo di esclusione di cui al riportato n. 26 del relativo elenco, la ricorrente sostiene che il tecnico abilitato redigente la perizia giurata prodotta in sede procedimentale ha esattamente indicato, conformemente alla elencazione allegata alla DIA nonché ai relativi grafici di progetto annessi, le stesse opere descritte in perizia; ed, inoltre, che, conformemente all'all. 6 invocato dalla Regione, lo stesso documento, valente quale *lex specialis* della gara all'esame della Sezione, richiedeva solo una descrizione sintetica delle opere a farsi, onde consentire alla Commissione valutatrice di percepire *ictu oculi* la consistenza di previsti lavori e la loro ammissibilità alle linee guida e ad atti di indirizzo governanti il finanziamento per cui è oggi causa.

3.1. Prescindendo dallo scrutinio delle censure di violazione delle rubricate norme del bando, opina il Collegio che le due svolte censure recano il pregio della persuasività e vanno conseguentemente accolte con annullamento dei due provvedimenti espulsivi gravati col ricorso in epigrafe e con i successivi suindicati motivi aggiunti ritualmente introdotti in causa.

3.2. Invero, quanto alla censura articolata con il motivo di esclusione sub n. 25, va rilevato che esattamente e fondatamente nella istanza di riesame in autotutela prodotta dalla deducente in seno al

procedimento concorsuale oggi al vaglio del Tribunale, esattamente la medesima rilevava che “nella DIA del 11.8.2006 prot. n. 22026 sono indicati in dettaglio dalla lettera A) alla lettera M), suddivisi per capitoli specifici, tutti gli interventi murari previsti per il fabbricato ricettivo principale identificato al mappale n. 328 sub 1 e 2; la richiesta di permesso a costruire del 11.08.2006 prot. 22025 riguarda gli interventi per la realizzazione del parcheggio/locale autorimessa sul terreno identificato al mappale 329”.

Le riassunte controdeduzioni sono all’evidenza documentalmente con chiarezza suffragate e si disvelano pertanto fondate e meritevoli di doveroso loro accoglimento.

3.3. Invero, basta raffrontare la descrizione analitica delle opere a farsi contenuta nella perizia giurata di tecnico abilitato prodotto nella competente sede procedimentale dalla ricorrente nonché versato agli atti del presente giudizio, in doveroso sinottico confronto con la descrizione grafica degli stessi, recata dagli elaborati di progetto (stato attuale e stato di progetto, doc.9 produzione ricorrente) per rendersi immediatamente e all’evidenza conto che è esatto quanto sopra riportato e rilevato dalla esponente Capri evolution s.r.l.

3.3. Ed invero è infondato ritenere, come ha fatto la P.A. nei due gravati provvedimenti escludenti, nonché ribadito dal Dirigente competente con la nota prodotta in vista della pubblica Udienza in data 14.10.2011 dall’Avvocatura regionale (nota di seguito fatta dal Collegio oggetto di puntuali conto deduzioni), che le opere descritte

e la Dia non identificano le aperture nuove di vani e le nuove tramezzature interne, difformemente peraltro da quanto illustrato nella perizia giurata pure prodotta a corredo dell'istanza di ammissione alla pubblica provvidenza per cui è controversia.

Basta infatti in proposito al Collegio confrontare sinotticamente gli elaborati grafici di cui al predetto doc.9 della ricorrente, nelle loro due indefettibili componenti rappresentate dallo stato attuale e stato di progetto, per percepire ictu oculi che nello stato di progetto è debitamente raffigurata ed agevolmente percepibile la realizzazione di nuove aperture interne e di nuove tramezzature (pareti divisorie di /tra vani).

Ed infatti, analiticamente si osserva che:

a) nello stato di progetto la stanza n. 3 e quella n. 4 sono separate da un evidente corridoio e pertanto non comunicanti, laddove nello stato attuale tra la corrispondente "sala colazioni" e la "hall" si raffigura una vistosa apertura che mette dunque in comunicazione i due vani.

Risultano pertanto all'evidenza create nuove aperture;

b) nello stato attuale mentre la stanza 1 e la stanza indicata nel grafico come + 4.35 posta in basso sotto la prima, vi è comunicazione attraverso, prima, una vistosa apertura mediana che poi si dipana in un più stretto corridoio, viceversa nello stato di progetto raffigurato a sinistra della planimetria in analisi, tra le corrispondenti "cucina" di altezza m. 3,68 e sottostante in basso

vano mediano di altezza mt. 3,65, scompare la suindicata intercomunicazione e viene invece indicata e raffigurata una parete non prevista nello stato di fatto ante progetto, la quale separa e divide i due descritti locali.

Detta parete tecnicamente definiscesi tramezzo.

Queste, denota il Collegio le principali due variazioni. Ma altre variazioni risutano meglio e più agevolmente nella planimetria “stato dei luoghi”parimenti prodotta dalla ricorrente al Doc. 9 e depositata all’amministrazione in data 11.8.2006 a firma del puntuale tecnico progettista Geom. Giuseppe Russo.

3.4. Risulta, dalla disamina dianzi illustrata dei grafici allegati alla DIA in questione, che è infondato l’assunto della Regione posto a base dei due impugnati provvedimenti di esclusione dal finanziamento del progetto presentato dalla Capri Evolution s.r.l.

3.4.1. Sorprende pertanto il Collegio che il Dirigente del competente settore, nella Relazione versata in allegato dall’Avvocatura regionale il 14.10 2011 agli atti di questo Tribunale, nel controdedurre analiticamente quanto infondatamente sia alle deduzioni illustrate in seno al procedimento dalla Capri Evolution odierna denunciante, sia alle allegazioni difensive di cui al ricorso in disamina, ribadisca la correttezza dell’operato delle due Commissioni incaricate dalla Regione, ribadendo, sul punto sopra illustrato dal Collegio giudicante, che nella DIA sono descritte opere che non integrando la fattispecie dell’adeguamento funzionale, non trovano riscontro

nell'elenco degli interventi descritti nella perizia giurata” (Rel. Dirigente competente Regione Campania cit., pag. 3 ad initium).

3.4.2. In contrario oppone il Collegio:

- 1) che le opere raffigurate negli elaborati grafici sopra illustrati (creazione di intercomunicazioni tra vani ossia di aperture interne nonché di tramezzi) costituiscono certo adeguamento funzionale;
- 2) che la motivazione dell'esclusione di cui al n. 25 sopra delineato non concerne la discrasia tra il divisato adeguamento e le opere progettate in DIA che trovano perfetto riscontro nella descrizione, non troppo sintetica, di cui alla prodotta e versata in atti perizia giurata (doc. 10 ricorr., su cui amplius, infra) conseguendone che le riportate allegazioni del Dirigente regionale costituiscono integrazione postuma della motivazione in giudizio assolutamente vietata nel nostro ordinamento in ossequio al canone di buon andamento scolpito nell'art. 97 Cost., nonché dell'esigenza di delimitare il controllo giurisdizionale sull'attività della P.A.

Sul divieto di integrazione postuma e in giudizio della motivazione di un provvedimento impugnato, in giurisprudenza ex pluribus, (di recente cfr. T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 578), salvo il caso di motivazione che sia già “in nuce” presente e ricavabile dal contesto del provvedimento, come di recente chiarito dal Giudice d'appello (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2010, n.3377; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1241, nonché la coeva Sentenza resa dalla Sezione e depositata il 23.2.2012 sul

ricorso di R.G. n. 5241 del 2011).

3.4.3. In secondo luogo osserva il Collegio che l'adeguamento funzionale non necessariamente si distingue dalle opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, dovendo, mentre siffatta diversità non è predicabile in termini generali, sceverarsi singulatim indagando il concreto atteggiarsi delle singole opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria onde apprezzare adeguatamente se le stesse integrino anche adeguamento funzionale.

3) la presunta insussistenza dell'adeguamento funzionale nella Dia in analisi non entra nella motivazione del sopra descritto motivo di esclusione n. 25, che fonda solo ed esclusivamente sulla asserita inesistente difformità tra le opere descritte nella Dia e quelle elencate e descritte nella perizia giurata coevamente depositata in sede procedimentale dalla ricorrente.

4.1. Del pari sostenuto da marcati profili di fondatezza che ne impongono l'accoglimento è anche il secondo sub – motivo articolato dalla Capri Evolution s.r.l.

Basta leggere la dettagliata e analitica descrizione delle opere contenuta nella prodotta e versata in atti perizia giurata (doc. 10 ricorrente) per rendersi conto che la stessa, non solo all'allegato 6 – come inesattamente, recte, inesaustivamente deduce la ricorrente nella memoria depositata il 5.1.2012, nei termini di cui all'art. 73 Cod.Proc.Amm. - bensì nel corpo stesso dell'elaborato peritale illustrativo (perizia cit. pag. 2, ad initium), si afferma che

“l'intervento consiste in un insieme di opere murarie, quali (...) MODIFICHE DELLE APERTURE INTERNE per creare una maggiore funzionalità negli ambienti interni, REALIZZAZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE PER RICAVARE LE SINGOLE STANZE, sostituzione di tutti gli impianti con realizzazione di tutti i sottoservizi necessari alla realizzazione dei nuovi impianti tecnologici quale idrico, elettrico, e nuovo impianto climatizzatore caldo – freddo con centrale termo frigorifera e mobiletti erogatori nei singoli ambienti ai sensi della legge 46/90” (perizia cit. pag. 2).

Altro che non consistere il progettato intervento di straordinaria manutenzione, ANCHE in adeguamento funzionale come infondatamente assume il Dirigente regionale competente nella nota di controdeduzioni al ricorso versata dall'Avvocatura Reg. nella produzione del 14.10.2011!

4.2. Il Collegio, alla luce delle riportate declaratorie, non può pertanto non concludere nel senso che è fondata la censura in scrutinio e infondate risultano le suindicate allegazioni difensive del Dirigente Regionale competente.

Per completezza espositiva, e sempre con riferimento alla citata nota Dirigenziale del 11.10.2001 (prot. Regione), la stessa è destituita di fondamento con riguardo al rilievo svolto alla pag. 2 in fine, secondo cui la determinazione di esclusione assunta ai danni della ricorrente dalla Commissione di valutazione dei progetti, sarebbe stata

sollecitazione da parte di questo T.A.R. a rivalutare anche il progetto della esponente discende non da scarsa considerazione delle di lei legittime fondate lamentele giurisdizionali, bensì dall'irrefutabile dato processuale che nel quadro del ricorso in scrutinio interposto dalla Ca.PRI Evolution s.r.l. non è stata coltivata l'istanza cautelare di sospensione del gravato provvedimento regionale.

Laddove odiernamente, lo stesso è fatto oggetto di analitiche puntuali e fondate doglianze con i motivi aggiunti ritualmente introdotti e scrutinati con la presente Sentenza unitamente al ricorso principale del 2008.

5. In definitiva, al lume delle considerazioni finora illustrate, il primo ed unico motivo di ricorso si profila indiscutibilmente assistito da marcate note di indubbia fondatezza e, pertanto, merita pieno accoglimento con integrale soddisfacente annullamento dei due decreti giurisdizionali gravati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti depositati il 18.10.2011.

Le spese di causa debbono come d'ordinario seguire il generale riparto dei titoli economici implicati dalle iniziative giurisdizionali e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della resistente Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00. (duemila), oltre a Cap e Iva, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

- 5 OTT. 2012

AREA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0726318 04/10/2012

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifica : 4.




Al Dirigente del Settore
Strutture Ricettive ed
Infrastrutture Turistiche
Centro Direzionale Is. C/5
NAPOLI (13/02)

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III
promosso da Ca.Pri Evolution soc a r.l. c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 1620/12 - Pratica n. 926/2008

Di seguito e con riferimento alla precorsa corrispondenza inerente al giudizio in oggetto e, da ultimo, alla nota prot. n. 393934 del 23/05/12, si trasmette, per l'esecuzione, copia dell'atto di precetto, notificato alla Regione Campania in data 26/09/12, concernente il pagamento delle spese di giudizio liquidate con sentenza TAR Campania sez. III n. 1620/12.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- avv. Maria D'Elia -

C.P./m.c.



| | |
|---|---|
| GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. DI SETTORE (D) | |
| 15094 AN 28 SET 2012 | Avv. Antonino Di Martino Via R. Bosco n. 491 Vico Equense 0818023943 - fax 0818020063 |
| UFFICIO SMILTIAMENTO POSTA RICEZIONE ALLEGATI Napoli - Via S. Lucia, 81 | |

CA
926/2008

Avv. Pelumbo
COPIA

ATTO DI PRECETTO

La Società Ca. Pri Evolution a r.l., con sede in Borgomanero (Novara), al viale Marazza n. 4, c.f. e p. iva 02063820035, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Dott.ssa Cinzia Primatesta, nata ad Omegna (No) il 24 dicembre 1973, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine, dall'Avv. Antonino Di Martino presso il quale elettivamente domicilia in Vico Equense, alla via R. Bosco n. 491 (pec: studio-dimartino@pec.giuffre.it)

PREMESSO

- che con sentenza n. 1620/2008 depositata in data 4 aprile 2012, l'Ecc.mo T.A.R. Campania, Napoli, accoglieva il gravame proposto dalla società istante annullando i provvedimenti di esclusione impugnati ed acclarando il diritto di Ca. Pri Evolution s.r.l. di essere ammessa nella graduatoria dei soggetti destinatari dei benefici economici di cui al Bando Pubblico P.O.R. Campania 2000 - 2006 asse 4 sviluppo locale misura 4.5 sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali approvato con D.D. n. 63 del 16 maggio 2006 e, nel contempo, condannava la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €2000,00 oltre CAP e IVA;
- che la indicata pronuncia, munita di formula esecutiva in data 12 aprile 2012, veniva in tale forma notificata alla Regione Campania in data 18 maggio 2012;
- che la Regione Campania non provvedeva al pagamento di alcunché;

Avv. Antonino Di Martino sottoscritta Dott.ssa Cinzia Primatesta, nata ad Omegna (No) il 24 dicembre 1973 n.q. di leg. rapp.te p.t. di Ca. Pri Evolution a r.l., con sede in Borgomanero (Novara), al viale Marazza 4, c.f. e p. iva 02063820035 informata delle facoltà previste dal Decreto Legislativo n. 28/2010, nominata e costituita, in qualità di difensore e procuratore nel presente giudizio, in oggetto e grado, anche per l'appello e per il reclamo, in tutte le fasi cautelari, esecutive, incidentali e di opposizione, con ogni facoltà come per legge, con autorizzazione a transigere, a chiamare in causa, a integrare il contraddittorio, a conciliare, a quietanzare, a incassare, a nominare procuratore domiciliatario avendo sin d'ora per rato e fermo il Suo operato e delegando alla sottoscrizione del presente di ogni altro atto. Le do il mio espresso consenso, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni a trattare ed all'attuazione della comunicazione dei nostri dati personali nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Eleggo domicilio con Lei in Vico Equense, alla via R. Bosco n. 491

CA. PRI EVOLUTION S.R.L.

[Handwritten signature]
tal'è

| | |
|--|--------------|
| GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. AVVOCATURA | |
| | - 1 OTT 2012 |
| SETTORE/CONTENZIOSO CIVILE E PENALE | |

tanto premesso, la società Ca. Pri. Evolution s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., come sopra rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta,

INTIMA E FA PRECETTO


alla Regione Campania, in persona del Presidente – legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, di provvedere al pagamento in suo favore dei seguenti importi:

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| competenze liquidate | €2000,00 | X |
| cpa | €80,00 | X |
| iva | €436,80 | ✓ |
| contributo unificato | €500,00 | X |
| precetto | €100,00 | X |
| spese | €10,00 | X |
| spese bolli copia sentenza | €24,00 | X |
| spese notifica sentenza | €7,56 | X |
| totale | €3158,36 | oltre eventuali accessori di |

legge con l'espressa avvertenza che, decorso il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

s.j. Vico Equense,

Avv. Antonino Di Martino



ANTONINO DI MARTINO

Avv. Antonino Di Martino
Via R. Bosco n. 491 Vico Equense
0818023943 - fax 0818020063

L'anno duemiladodici, addi _____ del mese di _____, ad istanza dell'Avv. Antonino Di Martino nonché della Società ricorrente, nella qualità e con il domicilio in atti indicato, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Torre Annunziata – sez. dist. di Sorrento - ho notificato, per piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge, il suesteso atto di precetto alla Regione Campania, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 mediante

MEDIANTE SPEDIZIONE
A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
CON R.A.R. AI SENSI DILEGGE

26 SET 2012

SORRENTO
L'Uff. Giudiziario
Nevio Stefanelli



IRON N.° 54870
DIRITTI _____
TRASF. _____
10% _____
SP. POSTALI _____
TOTALE € _____
TASSA COPPIO 10%
IN MODO VIRTUALE

24 SET. 2012